

**Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Vittoria Assicurazioni**  
**Iscritto con il numero 1526**  
**nella sezione speciale dell'albo dei Fondi Pensione tenuto dalla Covip**

**STATUTO**

**PARTE I**

**IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

**Art. 1 Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti**

1. È costituito il “Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Vittoria Assicurazioni”, in forma abbreviata “Fondo Pensione” (di seguito “Fondo”), in attuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro – disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione e il personale dirigente e dipendente – tempo per tempo vigente (di seguito denominato “fonte istitutiva”).

2. Il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l’adesione al Fondo, c.d. contributi contrattuali. L’indicazione della fonte, contrattuale o normativa che li ha introdotti e l’ambito dei lavoratori a cui la stessa si applica è indicato nella Nota Informativa del Fondo.

3. Il Fondo ha durata fino al 31 dicembre 2100, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all’articolo 37.

4. Il Fondo ha sede in Milano presso la sede legale di Vittoria Assicurazioni S.p.A..

5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è [fpd.gruppovittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it](mailto:fpd.gruppovittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it)

**Art. 2 – Forma giuridica**

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 del codice civile ed è iscritto nella sezione speciale dell’Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla Covip con il numero 1526.

**Art. 3– Scopo**

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine, esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in



materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

## PARTE II

### CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

#### **Art. 4 – Regime del Fondo**

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

#### **Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione**

1. Possono essere aderenti del Fondo, i dipendenti delle società, operanti nel settore assicurativo, appartenenti al gruppo di cui fa parte Vittoria Assicurazioni che ne abbiano fatto esplicita richiesta al Fondo.

2. La qualifica di aderente risulta acquisita, condizionatamente alla verifica dei requisiti richiesti, con l'accettazione della domanda di adesione.

3. La qualifica di aderente risulta acquisita, inoltre, tramite il conferimento tacito del TFR.

4. Mantengono la qualifica di aderente al Fondo e l'appartenenza alle rispettive categorie di cui al successivo punto 7, gli aderenti che percepiscono le prestazioni pensionistiche a carico del Fondo.

5. Mantengono altresì la qualifica di aderente e l'appartenenza alle rispettive categorie di cui al successivo punto 7, coloro che hanno cessato di contribuire al Fondo o per rinuncia volontaria o per perdita dei requisiti di partecipazione a condizione che non si sia provveduto alla liquidazione dell'intera posizione in loro favore.

5.bis Mantengono inoltre la qualifica di aderente e l'appartenenza alle rispettive categorie di cui al successivo punto 7, coloro che abbiano cessato l'attività lavorativa ed abbiano, su base volontaria, aderito al Fondo Intersettoriale di Solidarietà a seguito di intervenuti accordi aziendali.

6. Gli aderenti si distinguono in:

- "vecchi iscritti" ovvero i lavoratori che risultavano iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari, comunque denominate, istituite prima del 15 novembre 1992;

- “nuovi iscritti” ovvero i lavoratori che si trovano in condizione diversa da quella indicata dal punto a).

7. Gli aderenti, ai fini dei successivi artt. 8 e 15, si distinguono ulteriormente in: i) dirigenti; ii) funzionari del settore assicurativo; iii) dipendenti che non abbiano la qualifica di cui ai punti i) e ii).

8. Coloro i quali percepiscono le prestazioni pensionistiche sono denominati beneficiari.

#### **Art. 6 – Scelte di investimento**

1. La gestione delle risorse per l’attuazione dello scopo previdenziale è attuata mediante:

- polizze di assicurazione di rendita vitalizia differita, rivalutabile, a premio unico con versamenti aggiuntivi o forme e/o prodotti previdenziali disponibili presso la Vittoria Assicurazioni S.p.A., con scadenza coincidente con l’anno di contratto in cui l’aderente raggiunge i requisiti previsti dall’art. 10, comma 1; scadenze in epoche successive possono sussistere in ragione di opzioni individuali fissate in relazione alle norme vigenti all’atto della costituzione del Fondo;
- ogni altra forma di attuazione previdenziale nel rispetto delle fonti istitutive del presente statuto.

La politica di investimento, le relative caratteristiche e il profilo di rischio e rendimento sono descritti sinteticamente nella Nota Informativa e, con maggior dettaglio, nel documento sulla Politica di Investimento.

2. I contributi, comprensivi anche del TFR, sono investiti nelle gestioni separate. Tali comparti sono individuati nella Nota Informativa.

3. La gestione delle risorse è volta a realizzare, con elevata probabilità, rendimenti che siano almeno pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale.

#### **Art. 7 - Spese**

1. Le spese di gestione del Fondo, diverse da quelle del comma 2 e 3, sono interamente a carico di Vittoria Assicurazioni S.p.A. e delle singole società del gruppo di cui al precedente articolo 5.1., proporzionalmente al numero dei propri dipendenti aderenti del Fondo.

2. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

- a) spese relative alla fase di accumulo: i) il contributo di vigilanza COVIP, indirettamente a carico dell’aderente e applicato in percentuale sui contributi versati, comprensivi della quota a carico del lavoratore, della quota a carico del datore di lavoro e della quota relativa al TFR;

ii) indirettamente a carico dell'aderente, la percentuale trattenuta dal rendimento annuo delle gestioni separate in cui investe il Fondo.

b) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

3. Non sono previste spese a carico dell'aderente relativamente alle fasi di adesione, trasferimento della posizione, riscatto e rendita integrativa temporanea anticipata.

4. Il Consiglio di Amministrazione può fissare l'obbligo di versamento di una quota a titolo di contributo per le spese di gestione a carico degli aderenti che si trovino nella condizione di cui all'art. 5, comma 5.

5. Gli importi relativi alle spese di cui ai commi 2 e 3 sono riportati nella Nota informativa. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa.

### **PARTE III**

#### **CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

##### **Art. 8 - Contribuzione**

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro, inclusa la fattispecie di cui al comma 5 bis del precedente articolo 5, nonché attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "Decreto").

3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota Informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota Informativa.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi o diverse previsioni delle fonti istitutive. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.



6. In costanza del rapporto di lavoro, l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

7. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

8. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza corresponsione di retribuzione la contribuzione al Fondo è sospesa.

9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

#### **Art. 9 – Determinazione della posizione individuale**

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7.

3. La posizione individuale di ogni singolo aderente viene rivalutata in base al rendimento degli attivi finanziari in cui il patrimonio del Fondo risulta investito.

4. Il Fondo determina il valore della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese.

5. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

#### **Art. 10 Prestazioni Pensionistiche**



1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto ad una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione Europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento sarà mantenuta in gestione secondo quanto previsto dalla forma pensionistica complementare, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA, l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.



7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13 ovvero la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo, che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore del socio aderente, il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10 L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992 n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

#### **Art. 11 Erogazione della rendita**

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con Vittoria Assicurazioni S.p.A..

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nel Documento sulla rendita, richiamato nella Nota informativa.

#### **Art. 12 Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;
- e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della rendita integrativa temporanea

anticipata (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro non oltre il termine massimo di 180 giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

### **Art. 13 Anticipazioni**

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dall'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

## **PARTE IV**

### **PROFILI ORGANIZZATIVI**

#### **A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

##### **Art. 14 Organi del Fondo**

1. Sono organi del Fondo:

l'Assemblea dei Delegati

il Consiglio di Amministrazione

il Collegio dei Sindaci.

##### **Art. 15 Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione**

1. L'Assemblea è formata dagli aderenti di ogni categoria di cui all'articolo 5 comma 7, di seguito denominati "Delegati", in rappresentanza dei lavoratori stessi, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del

Fondo, valorizzando con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento elettorale forma parte integrante delle fonti istitutive.

2. I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

#### **Art. 16 Assemblea dei Delegati – Attribuzioni**

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) approva il bilancio annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci, in rappresentanza degli aderenti;
- c) delibera in merito alla revoca degli Amministratori;
- d) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'eventuale compenso agli Amministratori e ai Sindaci;
- e) delibera sugli indirizzi dell'attività del Fondo e, in particolare, sulla scelta della forma di gestione;
- f) delibera in materia di modifiche del Regolamento elettorale;
- g) delibera sulla responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
- h) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, nonché dalla norma tempo per tempo vigente.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera in materia di modifiche dello statuto;
- b) delibera in materia di scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori;
- c) delibera la devoluzione del patrimonio;
- d) delibera in merito all'eventuale esclusione degli aderenti;
- e) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dalla norma tempo per tempo vigente.

#### **Art. 17 Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni**

1. L'Assemblea dei Delegati è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta inviata con posta elettronica, contenente l'ordine del giorno da inviare ai Delegati, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci almeno cinque giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza, è ammessa la convocazione inviata con posta elettronica entro due giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza.
2. L'Assemblea dei Delegati, in seduta ordinaria, è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea dei Delegati deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da due componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea dei Delegati può essere convocata anche al di fuori della sede associativa. Il Consiglio, inoltre, può prevedere in relazione a singole Assemblee e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, che l'esercizio del diritto di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, a condizione che sussistano i requisiti necessari per l'identificazione dei soggetti legittimati. In tal caso, le modalità di partecipazione saranno specificate nell'avviso di convocazione.
5. L'Assemblea ordinaria dei Delegati è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno dei delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
7. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato, le deleghe non possono superare il numero di due.
8. L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice - Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano d'età. Il Presidente o chi la presiede, nomina un segretario il quale redige il verbale della riunione.



9. Il verbale di riunione dell'Assemblea dei Delegati è redatto dal Segretario ed è sottoscritto da chi la presiede.

10. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un Notaio.

#### **Art. 18 Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione**

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da quattro componenti di cui due eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e due eletti direttamente dal datore di lavoro, in rappresentanza di quest'ultimo.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea dei Delegati sulla base di liste sottoscritte da almeno un quarto dei Delegati. Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere. Ogni Delegato può sottoscrivere una sola lista. Le liste devono essere depositate presso la sede del Fondo almeno due giorni prima di quello fissato dall'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Ciascun Delegato può votare una sola lista. Entrano a far parte del Consiglio di Amministrazione i candidati all'interno della lista che abbia riportato il maggior numero di voti. I membri del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza del datore di lavoro sono individuati rispettivamente da Vittoria Assicurazioni S.p.A. e Yafa S.p.A..

3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

#### **Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori**

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, la nomina del nuovo o dei nuovi Consiglieri spetta:



- per gli Amministratori in rappresentanza dei lavoratori, all'Assemblea dei Delegati che vi provvede entro 90 giorni;
- per gli Amministratori designati dal datore di lavoro, allo stesso che vi provvede entro 90 giorni.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea dei Delegati affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea dei Delegati da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico. In tal caso, si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 20 – Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni**

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea dei Delegati.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni e attività;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce il piano di emergenza;

- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore Generale;
- in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, riferisce alla COVIP- i provvedimenti ritenuti necessari;
- nomina il Presidente e il Vice - Presidente tra i propri componenti;
- può attribuire incarichi a singoli Consiglieri per la trattazione di particolari argomenti o per il presidio di specifiche funzioni necessarie al funzionamento del Fondo;
- -convoca l'Assemblea dei Delegati e vi partecipa;
- -predispone e sottopone all'Assemblea dei Delegati il bilancio annuale;
- provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendono necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP come previsto dall'articolo 36, comma 2;
- sottopone all'Assemblea dei Delegati le proposte relative alle altre modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione della Covip, nonché l'eventuale procedura di liquidazione del Fondo;
- adotta le iniziative più opportune per il corretto svolgimento del rapporto con gli iscritti;
- delibera in ordine a tutte le problematiche inerenti all'adesione al Fondo e il trasferimento, nonché su eventuali ricorsi dei soci;



- delibera sulle conseguenze di comportamenti irregolari da parte dei soci;
- propone modifiche all'Assemblea in ordine al Regolamento elettorale;
  - delibera su ogni altra materia ad esso demandata dalla normativa tempo per tempo vigente, nonché dal presente Statuto.

**Art. 21- Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, sono effettuate dal Presidente a mezzo posta elettronica da inviare ai componenti il Consiglio ed ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno cinque giorni di calendario prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza, è ammessa la convocazione a mezzo posta elettronica da inviare almeno due giorni di calendario prima dell'adunanza.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare in merito al progetto di bilancio e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno la metà dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice - Presidente, ovvero, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano d'età.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza almeno della maggioranza dei consiglieri, non sono ammesse deleghe ed esso decide a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto favorevole di chi presiede.
4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che è custodito a cura del Consiglio di Amministrazione stesso.
5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tali casi, le riunioni vengono indette senza indicazione del luogo dell'adunanza”.
6. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.



7. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

8. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione Europea direttamente applicabili.

#### **Art. 22 – Presidente**

1. Il Presidente e il Vice - Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente e a turno, tra i propri componenti, rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.

2. Il Presidente e il Vice - Presidente hanno la legale rappresentanza del Fondo e stanno per esso in giudizio.

3. Il Presidente del Fondo:

- sovrintende al funzionamento del Fondo;
- indice, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati;
- provvede a convocare e a presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati e ad eseguirne le deliberazioni;
- tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di Vigilanza; in particolare, trasmette alla COVIP ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive del Fondo, allegando una nota nella quale sia descritto il contenuto della variazione stessa, nonché dati e notizie e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa tempo per tempo vigente;
- verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti;
- vigila sul rispetto dei limiti di investimento;
- con il supporto del Direttore Generale, vigila sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
- svolge ogni altro compito gli sia attribuito dal Consiglio di Amministrazione, dalle norme del presente Statuto, nonché dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice - Presidente.

#### **Art. 23 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione**

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da due componenti effettivi e due componenti supplenti, di cui:

- un componente effettivo ed un componente supplente sono eletti dall'Assemblea dei Delegati in rappresentanza lavoratori;
- un componente effettivo ed un componente supplente sono designati in rappresentanza del datore di lavoro.

2. I membri del Collegio dei Sindaci in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea dei Delegati sulla base di liste sottoscritte da almeno un quarto dei Delegati. Le liste sono composte da due candidati di cui un candidato come sindaco effettivo ed uno come sindaco supplente. Ogni Delegato può sottoscrivere una sola lista. Ogni Delegato può votare una sola lista. Entrano a far parte del Collegio Sindacale dei Sindaci i candidati della lista che abbiano riportato il maggior numero di voti. Vittoria Assicurazioni S.p.A. e Yafa S.p.A. individuano rispettivamente un componente effettivo e un componente supplente in rappresentanza del datore di lavoro.

3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dell'incarico.

5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

10. Il Collegio dei Sindaci nomina nel proprio ambito il Presidente.

**Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni**

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.

3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.

4. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.

5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 c.c. comma 4, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

#### **Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno ogni 90 giorni.

2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, sono effettuate dal Presidente a mezzo posta elettronica da inviare ai componenti del Collegio dei Sindaci almeno cinque giorni di calendario prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza, è ammessa la convocazione mezzo posta elettronica da inviare almeno due giorni di calendario prima dell'adunanza.

3. Le riunioni del Collegio dei Sindaci potranno anche tenersi per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale, ricevere, trasmettere e visionare i documenti. In tali casi, le riunioni vengono indette senza indicazione del luogo dell'adunanza.

4. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

5.I Sindaci effettivi che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

6.I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

7.I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

9. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile, nonché ogni altra previsione del codice civile ad essi direttamente applicabili.

#### **Art. 26 – Direttore Generale**

1.Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'Organo di Amministrazione. Supporta l'Organo di Amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4.La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

#### **Art. 27 – Funzioni Fondamentali**



1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna e, ove ne ricorrano i presupposti, la funzione attuariale.

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità, al Consiglio di Amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Anche il Titolare della Funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di Amministrazione.

## **B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

### **Art. 28 – Incarichi di gestione**

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione alla Compagnia Vittoria Assicurazioni S.p.A. mediante la sottoscrizione di polizze assicurative in conformità alla Politica di investimento e ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

2. Ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto, in particolare, le polizze sono direttamente collegate a gestioni speciali assicurative che attuino una strategia di investimento, senza benchmark di riferimento, prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari e strumenti di liquidità denominati in euro, anche tramite l'acquisto di quote di Organismi di Investimento collettivo del risparmio. Per il dettaglio si rinvia alla Politica di investimento.

3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. Il gestore è Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed è in grado di garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e le modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di Amministrazione e i criteri di scelta della Compagnia. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento, il Consiglio di Amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dal gestore.



### **Art. 29 – Conflitti di interesse**

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

### **Art. 30 – Gestione Amministrativa**

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con il gestore;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e della nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità, nel rispetto dei principi previsti dalla Politica di esternalizzazione.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

### **Art. 31 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio**

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

#### **Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio**

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.

3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

### **PARTE V**

#### **RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

##### **Art. 33 – Modalità di adesione**

1. L’adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.


2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta presso la sede del Fondo.

6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.



### **Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari**

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni Covip in materia.

Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono altresì resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente presso la sede legale del Fondo.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

### **Art. 35 – Comunicazioni e reclami**

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota Informativa.

### **Art. 35 bis – Clausola compromissoria**

1. Tutte le eventuali controversie tra gli aderenti e tra questi ed il Fondo o i suoi Organi, saranno sottoposte al Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale sarà formato da tre membri, di cui i primi due scelti rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra i primi due. In difetto di tale accordo, così come nel caso della mancata nomina del secondo arbitro, l'arbitro e gli arbitri mancanti saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.

2. Il Collegio giudicherà ex bono at aequo senza vincolo di formalità ed esprimerà entro 90 giorni un lodo inappellabile

3. Sede dell'arbitrato sarà Milano.

### **Art. 36 – Modifica dello Statuto**

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla Covip.

### **Art. 37 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio**

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Delegati in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare altresì lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'articolo 1.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria dei Delegati definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 38 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

Milano, 12 novembre 2021

Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Zanetto

